FUNZIONAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA FINO AL 31/12/2023

FUNZIONAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA AI SENSI DEL DL AIUTI PER IL PERIODO 1/1/2024 – 31/12/2024

proposta di riforma si considerano Small Mid-Cap le imprese, diversi dalle PMI, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, tenuto conto però delle relazioni di associazione e di collegamento con

altre imprese.

Importo Massimo Garantito per impresa	
€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
Commissioni di accesso alla garanzia del Fondo	
 Micro Imprese 0.25% del garantito Piccole Imprese 0.50% del garantito Medie Imprese 1% del garantito 	 Micro Imprese non previste Piccole Imprese 0.50% del garantito Medie Imprese 1%, del garantito Small Mid Cap 1,25% del garantito
Small Mid Cap	
(imprese diverse dalle PMI con un numero di dipendenti inferiore a 499) Non ammissibili	(imprese diverse dalle PMI con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499*) Ammissibili secondo le percentuali:) operazioni di liquidità: 30%) operazioni a fronte di investimento; start up, start up innovative e incubatori certificati: 40% (ferma restando l'esclusione delle imprese in fascia 5 e il pagamento della commissione per le start up) * rispetto alla definizione di Small Mid-Cap contenuta nella normativa emergenziale Covid del Fondo di garanzia (da aprile 2020 a febbraio 2021 le Small Mid Cap sono state ammesse anche su garanzie loan by loan) nella

Percentuali di copertura per garanzie a PMI

- J Garanzie all'80% in favore delle tipologie di impesa e di operazione finanziaria alle quali non viene applicato il modello di rating (Start-up, Start-up Innovative e incubatori certificati, microcredito, importo ridotto);
-) Garanzia all'80% su operazioni finanziarie per investimenti
- diverse da investimenti per le imprese nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del Fondo
- Garanzia al 60% su operazioni finanziare diverse da investimenti per le imprese nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione del Fondo
- Garanzia al 90% su investimenti i finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetico come previsto dal Temporary Crisis Framework

- 55% per la liquidità per le imprese nelle fasce
 1 e 2 del modello di valutazione del Fondo;
- 60% per la liquidità per le imprese nelle fasce
 3 e 4 del modello di valutazione del Fondo;
-) 80% per operazioni a fronte di investimento, operazioni di importo ridotto, start-up, startup innovative e microcredito.
- 50% per il capitale di rischio

(ferma restando l'esclusione delle imprese in fascia 5)

Operazioni di Importo Ridotto

€ 25 mila importo massimo delle operazioni di importo ridotto ammesse al Fondo senza valutazione del merito di credito; innalzato fino a € 35 mila nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti (confidi, altri fondi di garanzia) "autorizzati"

Innalzamento a € 40 mila dell'importo massimo delle operazioni di importo ridotto ammesse al Fondo senza valutazione del merito di credito (ammissibili anche le imprese in fascia 5); innalzato fino a € 80 mila nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti (confidi, altri fondi di garanzia) "autorizzati".

Enti del Terzo Settore

Possono accedere alla garanzia del Fondo gli enti del terzo settore, purché iscritti al Registro delle imprese (ad esempio imprese e cooperative sociali) e secondo le procedure di valutazione "standard" previste per le "altre" imprese

Possono accedere alla garanzia del Fondo anche i soggetti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nonché al Repertorio economico amministrativo (REA) presso il Registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60.000,00 e senza l'applicazione del modello di valutazione Il parametro dell'iscrizione al REA è derogabile mediante la costituzione di una sezione speciale da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella quale rientrerebbero come soggetti ammissibili anche gli enti religiosi. La sezione speciale potrà essere alimentata anche con risorse rinvenienti da liberi versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni, società o singoli cittadini.

Si potranno concedere garanzie in favore di tali soggetti beneficiari finali nel limite del 5% della dotazione finanziaria annua del Fondo.

Commissione di mancato perfezionamento

Presente su tutte le tipologie di operazioni

La "commissione di mancato perfezionamento" è stata confermata con l'applicazione al superamento della soglia del 5%* ma la stessa è stata ora limitata alla sola garanzia diretta (la commissione, dunque, non si applicherà più alla riassicurazione). La commissione non è altresì dovuta sulle operazioni non perfezionate a seguito di rinuncia al finanziamento da parte dell'impresa beneficiaria.

*La commissione è dovuta unicamente sulle operazioni di garanzia diretta qualora, in relazione a ciascun soggetto richiedente, la percentuale annua delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo e non successivamente perfezionate superi la soglia del 5 % rispetto al numero delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo nel corso dello stesso anno per il medesimo soggetto richiedente

Garanzia su basket bond

Importo minimo dei *bond* che possono essere inclusi nei portafogli garantiti dal Fondo euro 2 milioni

Importo minimo dei *bond* che possono essere inclusi nei portafogli garantiti dal Fondo euro 500 mila